

**CONSORZIO
UNIVERSITARIO ARCHIMEDE**



**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI PROFESSIONALI AD ESPERTI
ESTERNI E DI INCARICHI AD ALTO CONTE-
NUTO DI PROFESSIONALITA'**

**APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINI-
STRAZIONE CON VERBALE N. 6 DEL
24.11.2015**

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI AD ESPERTI ESTERNI E DI INCARICHI AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'

Art. 1

Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente Regolamento definisce e disciplina i criteri e le modalità per il conferimento da parte del *Consorzio Universitario Archimede di Siracusa* (d'ora in avanti Amministrazione) di incarichi individuali di collaborazione, di studio, di ricerca ovvero di consulenza a soggetti estranei alla struttura organizzativa, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 6 –6bis- 6ter –6quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii. e dall'art. 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii..
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni ed il contenimento degli stessi.
3. Tali disposizioni si applicano alle procedure di affidamento di incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, aventi natura di:
 - a) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, con o senza abilitazione, individuabili come titolari di partita Iva;
 - b) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
 - c) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.

Art. 2

Definizione categorie di incarichi

1. Per “incarichi di studio” si intendono le attività concernenti indagini, esami ed analisi su un particolare oggetto o problema di interesse per l'Ente e che hanno come obiettivo la consegna di una relazione scritta finale, nella quale siano illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.
2. Per “incarichi di ricerca” si intendono le attività di approfondimento su determinate materie con la proposta di risultati e soluzioni, le quali presuppongono la preventiva definizione di un programma da parte dell'Amministrazione.
3. Per “incarichi di consulenza” si intendono le attività di valutazione su specifiche questioni indicate dall'Ente, svolte da parte di esperti e finalizzate al rilascio di pareri.
4. Per “incarichi di collaborazione” si intendono le attività di supporto o di cooperazione con Uffici o Settori del Consorzio per il raggiungimento di obiettivi specifici.
5. Per “collaborazioni coordinate e continuative” si intendono le attività svolte in maniera non saltuaria e finalizzate al raggiungimento di scopi predeterminati. Tali attività consistono in

prestazioni d'opera personale, di natura intrinsecamente artistica o professionale, svolte senza impiego di mezzi organizzati, con retribuzione periodica e prestabilita e senza alcun vincolo di subordinazione. Le collaborazioni devono essere coordinate con le esigenze organizzative della struttura, con il potere di verifica da parte dell'Amministrazione della rispondenza delle prestazioni ai propri obiettivi.

6. Per "prestazioni occasionali" si intendono quelle di collaborazione occasionale, non aventi i caratteri di abitudine, professionalità, coordinazione e continuità, senza vincolo di subordinazione e di orario, con autonomia organizzativa ed operativa.

7. Gli incarichi, come sopra indicati e conferiti mediante un contratto di lavoro autonomo, sono espletati senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere gestionale dell'Ente, non comportano osservanza di un orario di lavoro né inserimento nella struttura organizzativa dell'Ente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede dell'Amministrazione.

Art. 3

Presupposti per l'affidamento di incarichi

1. Per esigenze cui non si può far fronte con personale in servizio, l'Amministrazione può affidare incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento dell'Ente conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) l'Ente deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno della sua struttura organizzativa;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

2. Per comprovata specializzazione universitaria si intende il possesso del titolo di laurea triennale, magistrale o titolo equipollente, e l'eventuale espletamento di corsi didattici universitari o di formazione specifici, valutabili anche in relazione all'incarico da assegnare.

3. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi oppure da soggetti che operino nel campo dell'arte, dell'informatica, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

4. Gli incarichi vengono affidati, inoltre, nel rispetto della normativa vigente in materia di limitazioni dovute a particolari condizioni del possibile incaricato, tra le quali:

- a) cause di incompatibilità di cui alle fattispecie individuate all'art. 51 del Codice di Procedura Civile, riferibili all'oggetto e all'esecuzione dell'incarico;
- b) cause di incompatibilità per particolari situazioni riconducibili agli amministratori locali, secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 267/2000;
- c) art. 25 della Legge n. 724/1994;
- d) art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, relativamente ai dipendenti di Pubbliche Amministrazioni con rapporto lavorativo a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50%, fatto salvo l'incarico di lavoro autonomo occasionale;
- e) art. 92, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, relativamente ai dipendenti di Enti Locali con rapporto di lavoro a tempo parziale.

5. Il preventivo accertamento in merito all'inesistenza nella struttura organizzativa dell'Ente di figure professionali idonee allo svolgimento delle specifiche attività oggetto dell'incarico viene svolto dal Responsabile competente.

L'avvio della procedura per l'affidamento dell'incarico esterno è subordinato all'esito negativo del suddetto accertamento.

Art. 4

Selezione degli esperti mediante procedure di valutazione comparativa

1. L'Amministrazione, una volta verificata l'effettiva utilità dell'incarico nell'ambito della organizzazione universitaria, procede, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 7 e 8 del presente Regolamento, alla selezione dei collaboratori esterni ai quali conferire gli incarichi mediante procedure comparative.
2. A tale fine l'Ufficio competente predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati:
 - a) l'oggetto e le modalità di esecuzione dell'incarico professionale;
 - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) il tipo di rapporto;
 - d) la durata e il luogo di esecuzione dell'incarico;
 - e) il compenso previsto;
 - f) l'indicazione della struttura di riferimento.
3. Nello stesso avviso dovrà inoltre essere indicato il termine e l'indirizzo per la presentazione dei curricula, nonché la sussistenza di un eventuale colloquio con i candidati.
4. L'avviso dovrà essere pubblicato sul sito web dell'Ateneo per un periodo non inferiore a 15 giorni.
5. La selezione può avvenire anche attraverso specifici colloqui, volti ad approfondire gli elementi di cui ai precedenti commi e a verificare la competenza in relazione all'incarico da assegnare.

Art. 5

Valutazione comparativa dei candidati

1. L'Amministrazione, avvalendosi della collaborazione di 3 esperti, scelti tra i dipendenti della stessa o di altre amministrazioni e tra figure di elevata competenza del mondo professionale o accademico, procede alla selezione dei collaboratori esterni ai quali conferire gli incarichi valutando, in termini comparativi, gli elementi curriculari, sulla base di :
 - a) esame dei titoli posseduti;
 - b) esperienze di lavoro inerenti alle attività oggetto dell'incarico precedentemente maturate.
2. L'Amministrazione, ove previsto nell'avviso di selezione, potrà procedere ad effettuare eventuali colloqui volti all'approfondimento degli elementi curriculari e delle esperienze lavorative maturate.
3. Resta inteso che, in relazione alle peculiarità dell'incarico, l'Amministrazione potrà definire ulteriori criteri di selezione, che verranno indicati nell'avviso di selezione.
4. Della procedura di valutazione si redige un sintetico verbale, nel quale si procederà a motivare il risultato della comparazione. Detto verbale dovrà essere conservato agli atti.
5. L'esito della selezione verrà pubblicato sul sito web dell'Amministrazione.

Art. 6

Contratto per il conferimento dell'incarico

1. Il conferimento dell'incarico avviene mediante la stipulazione di un contratto, che deve essere sottoscritto prima dell'inizio dell'attività dall'incaricato e dal Responsabile della struttura.
 2. Il contratto contiene, quali elementi essenziali, le generalità dell'incaricato, l'indicazione dettagliata della natura dell'incarico, della durata, del luogo, dell'oggetto, degli obblighi, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonché del compenso stabilito.
 3. Nel contratto dovrà essere precisata l'eventuale non esclusività della prestazione e dovranno essere inserite ulteriori clausole di salvaguardia nell'interesse dell'Amministrazione, tra cui l'impegno a non divulgare notizie apprese nell'ambito dell'attività e la facoltà di accesso agli Uffici per la consultazione di documenti anche attraverso l'utilizzazione di archivi, strumenti, procedure, database e risorse hardware e software in dotazione dell'Amministrazione.
- Il contratto di collaborazione non può essere rinnovato; ne è ammessa la proroga, con atto motivato, solo per esigenze eccezionali o al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore.

Art. 7

Presupposti per il conferimento di incarichi in via diretta senza esperimento di procedura comparativa

1. Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli, l'Amministrazione può affidare ad esperti esterni incarichi in via diretta, senza esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti circostanze:

- a) in situazioni di particolare urgenza, non prevedibili e non imputabili all'Amministrazione, adeguatamente motivate, che richiedano prestazioni professionali altamente qualificate per le quali non sia possibile avvalersi di personale interno;
 - b) per l'affidamento di incarichi a soggetti di riconosciuta ed indiscutibile autorevolezza nel mondo accademico e del lavoro;
 - c) per incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte;
 - d) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre Amministrazioni Pubbliche o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
 - e) per attività comportanti prestazioni di assistenza legale ovvero che richiedano notoriamente specialità della competenza e/o professionalità, in relazione alle caratteristiche tecniche della prestazione da rendere;
 - f) per attività comportanti prestazioni altamente qualificate per la realizzazione di interventi di consulenza strategica, programmatica, pianificatoria, organizzativa, contabile, fiscale tributaria, amministrativo-gestionale o di rilevante livello scientifico, nell'ambito di attività di studio e ricerca.
3. Per ottimizzare l'attività amministrativa e per il contenimento dei costi, possono essere affidati incarichi, in particolare di natura occasionale, direttamente a soggetti esperti quando il valore dell'incarico sia limitato e comunque non superiore al limite di euro 2.500,00 comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione.
- L'attribuzione di incarichi in via diretta senza esperimento di procedura comparativa dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. L'Amministrazione, in persona del responsabile della struttura presso la quale si svolge l'attività di collaborazione, verifica - anche periodicamente - il corretto svolgimento dell'incarico.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite non risultino conformi a quanto richiesto o risultino del tutto insoddisfacenti, l'Amministrazione può richiedere all'interessato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a sessanta giorni, ovvero, nella base dell'esatta

quantificazione dell'attività prestata, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

3. Il compenso complessivo verrà erogato a seguito di accertamento della correttezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.

4. Gli adempimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi saranno quelli definiti dalla normativa vigente.

Art. 9

Pubblicità degli incarichi

1. Sul sito web dell'Amministrazione si procede alla pubblicazione degli incarichi affidati, mediante l'indicazione del provvedimento gestionale e del contratto nonché del nome dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del compenso stabilito.

2. I contratti sono efficaci a decorrere dalla data della suddetta pubblicazione.

3. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del responsabile gestionale competente.

4. E' istituito presso l'Amministrazione un apposito registro informatico degli incarichi affidati, il quale viene formato e aggiornato.

5. Qualora il compenso stabilito per l'incarico sia superiore ad Euro 5.000,00, il relativo atto di conferimento deve essere trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti. L'elenco dei collaboratori esterni va altresì comunicato semestralmente al Dipartimento della Funzione Pubblica, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

Art. 10

Programmazione e limite della spesa annua

1. Con l'approvazione del bilancio per l'anno di riferimento è altresì approvato il programma per l'affidamento di incarichi esterni, con l'indicazione del limite massimo della relativa spesa annua da sostenere.

2. Si prescinde dal citato programma, qualora gli incarichi attengano ad attività istituzionali stabilite da una legge.

3. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico deve essere espressamente citato il suddetto programma oppure la specifica norma di legge.

Art. 11

Incarichi esclusi dalla disciplina del presente Regolamento

1. La disciplina del presente Regolamento non si applica agli incarichi per i quali sono vigenti specifiche disposizioni normative, e in particolare:

- a) gli incarichi di progettazione, di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza, nonché gli incarichi per attività tecnico-amministrative a questi connessi, finalizzati all'esecuzione di lavori pubblici;
- b) gli incarichi per la redazione di strumenti generali ed attuativi in materia di pianificazione urbanistica;
- c) gli incarichi per la difesa e la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione;
- d) gli incarichi per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili od assimilabili ad altre, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- e) gli incarichi per addetti stampa;
- f) gli incarichi per attività di formazione del personale.

2. Sono escluse le nomine dei componenti delle Commissioni Giudicatrici di concorsi e selezioni, nonché gli incarichi conferiti ai componenti degli organi di controllo interno e del Nucleo di Valutazione.

Art.12

Norme finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni normative in materia.

2. Il presente Regolamento entra in vigore nella data di esecutività della relativa delibera di approvazione.